

05 agosto 2020

(English text at the bottom)

CAT.GEN.MPA.215 SUPPORT PROGRAMME – AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Gentili Colleghi,

Il prossimo 14 agosto avrebbe dovuto entrare in vigore la parte dell'emendamento 15 al regolamento EU 965/2012, relativa al requisito CAT.GEN.MPA.215 "Support Programme", con le relative AMC e GM, comunemente noto come "Peer support". Norma che richiede che tutti gli operatori istituiscano un programma di supporto per gli equipaggi di condotta.

A causa della pandemia COVID-19, la sua entrata in vigore è stata fatta slittare al 14 febbraio 2021.

Nel frattempo, ENAC ha pubblicato una "Nota Informativa" per esplicitarne ambito di applicazione, profili coinvolti, responsabilità e principi di ispirazione.

Di seguito il documento.

Buona lettura.

ANPAC – Dipartimento Tecnico

dt@anpac.it



CAT.GEN.MPA.215 SUPPORT PROGRAMME – REGULATION UPDATE

Dear Colleagues,

The amendment 15 of EU 965/2012 regulation, related to the CAT.GEN.MPA.215 "Support Programme" requirement, with the related AMC and GM, commonly known as "Peer support", should have been effective from 14 August 2020. It is a new standard requiring all operators to establish a flight crew support program.

Due to the COVID-19 pandemic, its validity has been postponed to 14 February 2021.

In the meantime, ENAC has published a "Nota Informativa" to explain its scope, profiles involved, responsibilities and principles of inspiration.

Here below the document.

Enjoy the reading.

ANPAC – Dipartimento Tecnico

dt@anpac.it



NOTA INFORMATIVA



CAT.GEN.MPA.215 Support programme

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Equipaggi di volo e organizzazioni di addestramento approvate (ATO)</i>
MED	<i>Interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Operatori di aeromobili impiegati in operazioni CAT</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

1.1. A seguito dell'incidente Germanwings del 2015 l'Agenzia Europea per la Sicurezza (EASA) ha promosso l'analisi e la ricerca di misure di mitigazione avverso il rischio del verificarsi di eventi simili. L'Agenzia ha individuato, tra l'altro, nell'area del benessere psicologico e della salute mentale positiva un elemento fondamentale per la sicurezza del trasporto aereo commerciale.

1.2. Dalle analisi effettuate sono scaturite varie raccomandazioni che hanno modificato ed integrato i Regolamenti Europei di riferimento e tra questi il Regolamento EU 965/2012 Air Operation Regulation (Air Ops).

1.3. La modifica al Regolamento Air Ops, apportata in particolare dal Regolamento 2018/1042 prevede, tra le altre cose, l'introduzione dei programmi di supporto per i piloti di trasporto aereo commerciale ed altro personale

impegnato in aviazione, come parte del sistema di gestione della sicurezza.

2. SCOPO

2.1. In considerazione della normativa attualmente in vigore sui programmi di supporto e dell'imminente obbligo di attuazione delle relative previsioni regolamentari al 14 febbraio 2021, lo scopo di questa nota informativa è di fornire, alle organizzazioni coinvolte ed al personale sensibile per la safety, alcune prime informazioni utili per l'attuazione di quanto previsto nella normativa europea.

2.2. La nota anticipa la prossima emanazione di una apposita circolare ENAC che contestualizza all'ambito italiano le norme codificate ed il dibattito che intorno ad esse si è creato trattandosi di argomenti che hanno un impatto sulla cultura delle organizzazioni interessate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. I programmi di supporto dovranno essere predisposti a beneficio di:

a) Piloti titolari di licenza di trasporto aereo commerciale

3.2. I programmi di supporto possono essere estesi ad altre categorie di personale sensibile per la safety come ad esempio Assistenti di volo, Controllori del traffico aereo e i manutentori.

3.3. L'istituzione del programma di supporto è a carico degli operatori di trasporto aereo commerciale, dei fornitori dei servizi di assistenza del traffico aereo nonché delle altre organizzazioni che valuteranno utile ed opportuna l'attivazione di tali programmi per il benessere del loro personale.

4. ENTRATA IN VIGORE ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE

4.1. Il requisito CAT.GEN.MPA.215 Support Programme, con le relative AMC e GM, che ha apportato modifiche al Regolamento 965/2012, avrebbe dovuto entrare in vigore dal 14 agosto 2020 ma, causa emergenza COVID-19, è stato spostato al 14 febbraio 2021 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/745 del 4 giugno 2020).

4.2. Il Regolamento EU 965/2012, come modificato, richiede che tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale istituiscano un programma di supporto agli equipaggi di condotta entro il 14 febbraio 2021.

4.3. Il Regolamento di Medicina aeronautica di Enac di cui al successivo punto 11.5. ha previsto i programmi di supporto anche per gli assistenti volo e per i Controllori del Traffico Aereo (CTA) e devono pertanto essere istituiti per queste categorie di personale.

4.4. Il Regolamento UE 2017/373, applicabile dal 2 gennaio 2020, stabilisce che i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo, siano conformi ai requisiti necessari a prevenire e attenuare il rischio di uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei CTA, nonché gli effetti negativi legati allo stress e all'affaticamento, allo scopo di garantire la sicurezza del traffico aereo.

5. PROGRAMMA DI SUPPORTO - DEFINIZIONE

5.1. Un programma di supporto è un insieme di misure che gli operatori devono porre in essere per consentire, agevolare ed assicurare l'accesso dei piloti al supporto dei pari o, se del caso, al sostegno di un professionista della salute mentale al fine di affrontare e superare eventuali problemi che possano pregiudicare la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della loro licenza.

5.2. Quanto previsto per i piloti è applicabile alle altre organizzazioni ed al relativo personale come indicato al precedente punto 3.

5.3. Le misure messe in atto per gli scopi sopradetti sono di tipo proattivo e non punitivo ed applicano i principi della *just culture*; tali misure sono finalizzate essenzialmente a rafforzare le strategie per fronteggiare gli eventi della vita ed a sviluppare la resilienza verso gli stress psicologici.

6. RUOLI e PROFILI COINVOLTI

6.1. Nella realizzazione di un programma di supporto sono coinvolti, tra gli altri:

A) I pari: nel contesto di un programma di supporto "un pari" è un collega che condivide qualifiche ed esperienze professionali comuni ed ha riscontrato situazioni, problemi o condizioni simili con il personale che richiede assistenza. Il pari per ricoprire tale ruolo deve ricevere idonea formazione.

B) Gli psicologi dell'aviazione: sono professionisti che hanno la qualificazione e la formazione idonea per lavorare in un programma di supporto e che possono assumere il coordinamento di tutto o di parte di esso.

6.2. Vista l'individuazione dello psicologo dell'aviazione nella normativa di riferimento sui programmi di supporto, l'ENAC ha recentemente condiviso con il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) i requisiti professionali e curriculari che permetteranno l'accREDITAMENTO di tale figura da parte di ENAC.

7. PRINCIPIO CARDINE: CONFIDENZIALITA'

7.1. La protezione della riservatezza dei dati è una condizione indispensabile per un programma di supporto efficace che incoraggi l'uso degli interventi disponibili e ne garantisca l'integrità.

7.2. Al fine di garantire la necessaria riservatezza e confidenzialità un programma di supporto è indipendente dall'organizzazione che lo istituisce, sia che venga realizzato con risorse interne sia che lo si acquisisca tramite attività contrattuale.

7.3. Per quanto sopra dovranno essere riservati e confidenziali tutti i dati personali e le informazioni di coloro che richiedono assistenza, dal momento del primo contatto fino alla chiusura dell'intervento.

7.4. Fermo restando quanto detto al punto 7.3. i dati personali dovranno essere resi disponibili in modalità deidentificata ed aggregata in quanto necessari sia all'ENAC sia ad EASA, per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia dei programmi.

8. ALTRI PRINCIPI

8.1. L'accesso ad un programma di sostegno deve consentire ed agevolare l'autodichiarazione o il rinvio in caso di riduzione dell'idoneità medica con una enfasi sulla prevenzione ed il sostegno tempestivo.

8.2. Se del caso, un programma di supporto deve consentire di ricevere una riduzione o una temporanea sospensione dei compiti di volo se trattasi di piloti, ovvero, per i richiedenti di altri profili e qualifiche, delle attività ricadenti nelle mansioni e responsabilità assegnate.

8.3. La richiesta di supporto è sempre volontaria.

9. RESPONSABILITA'

9.1. La responsabilità del programma di supporto è dell'organizzazione che ha l'obbligo di istituirlo anche nel caso che lo stesso venga affidato ad un attuatore esterno.

10. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CHIARIMENTI

10.1. L'attività di sorveglianza effettuata da ENAC verificherà il rispetto dei requisiti formali e tenderà, in particolare, ad accertare l'assimilazione nella cultura organizzativa dei principi e degli elementi che ispirano i programmi di supporto.

10.2. Ulteriori specificazioni ed approfondimenti sulla tematica verranno forniti dalla circolare ENAC di prossima emanazione.

11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

11.1. Regolamento della Commissione (EU) 2018/1042, CAT.GEN.MPA.215 Programma di sostegno, che ha emendato il Regolamento EU 965/2012.

11.2. Regolamento della Commissione (EU) 965/2012, Air Operation Regulation, relativi metodi accettabili di rispondenza e materiale guida di cui alla ED Decision (EASA) 2018/012/R del 21 novembre 2018.

11.3. Regolamento di esecuzione (EU) 2017/373 della Commissione, sez. 3 - Requisiti specifici legati al fattore umano per i servizi di controllo del traffico aereo.

11.4. Codice della Navigazione art. 732.

11.5. Regolamento Medico ENAC ed. IV del 12 marzo 2018 "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici".

11.6. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/745 del 4 giugno 2020).

11.7. La normativa europea è disponibile sul sito web di EASA www.easa.europa.eu

11.8. Il Regolamento medico ENAC è disponibile sul sito web di ENAC www.enac.gov.it

12. DOMANDE

12.1 Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: . med.mentalhealth.hf@enac.gov.it

13. VALIDITA'

13.1. Questa nota informativa annulla e sostituisce la NI 2020-02 del 20 gennaio 2020 e rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Centrale Regolazione Area
Ing. Fabio Nicolai
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)